



FORUM AMICI DEL TERRITORIO ETS

Via Giuseppe Verdi, 16 – 73020 Cutrofiano (Le)

e-mail: forumamicidelterritorio@gmail.com - P.E.C.: forumamicidelterritorio@pec.it

All'attenzione dei

**Responsabile del Procedimento
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
PROVINCIA DI LECCE
Via Umberto I, 13
73100 Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it**

**Sig. Sindaco Sigg.
Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Cutrofiano (Le)
PEC: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it**

- LORO SEDI -

Oggetto: Istanza ex art. 27-bis D.lgs. 152/2006 presentata dalla società HUMUS Srl – impianto FORSU in agro di Cutrofiano – Controdeduzioni e rilievi ostativi.

La sottoscritta Associazione “Forum Amici del Territorio ETS”, c.f. 93143510753, con sede legale in via Giuseppe Verdi n. 16 a Cutrofiano (Le), rappresentata dal Presidente **Gianfranco Pellegrino**, precisa quanto segue.

In relazione alla Comunicazione pubblicata sul portale dell'A.C. in data 26/05/2025, depositata dalla società HUMUS Srl e alla richiesta di rilascio del Provvedimento Unico per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per FORSU e verde, si formulano le seguenti **contro-deduzioni giuridiche**, da tenere in debita considerazione nella prosecuzione della Conferenza di Servizi:

1. Persistenza del divieto di variazione urbanistica ex L.R. Puglia n. 41/2014

La società istante assume che il divieto di variazione della destinazione urbanistica per i terreni agricoli interessati da espanto di ulivi infetti da *Xylella fastidiosa* non sia più operativo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del **comma 3** dell'art. 1 della L.R. Puglia n. 41/2014 (sentenza Corte Cost. n. 105/2017).

Tale interpretazione è **errata e fuorviante**.

- **La sentenza della Corte Costituzionale ha colpito esclusivamente il comma 3, mentre i commi 1 e 2, che impongono il divieto di modifica della destinazione d'uso per un periodo di sette anni dalla data di espianto, non sono stati dichiarati incostituzionali e restano pienamente vigenti ed efficaci.**

Pertanto, **l'effetto vincolante del divieto sussiste tuttora** e rappresenta un ostacolo oggettivo all'attuazione dell'intervento proposto, che comporterebbe una violazione espressa della normativa regionale.

Inoltre, si rende necessario considerare quanto disposto dal **D.Lgs. Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475**, tuttora vigente.

In particolare:

- L'art. 1 del decreto stabilisce il **divieto assoluto di estirpare piante di ulivo senza preventiva autorizzazione** delle autorità competenti (oggi le Regioni e/o Province), anche se in stato di scarsa produttività o affette da patologie;
- L'art. 2 chiarisce che anche in presenza di autorizzazione per l'estirpazione, **il terreno deve conservare la destinazione agricola e la potenzialità olivicola**, salvo espressa autorizzazione a mutarne uso;
- Tali disposizioni hanno lo scopo di **tutelare l'interesse pubblico nazionale alla conservazione del patrimonio olivicolo**, e sono tuttora pienamente applicabili.

Di conseguenza:

- L'espianto degli ulivi affetti da Xylella, pur autorizzato a fini sanitari, **non comporta automaticamente la perdita del vincolo agricolo derivante dal D.Lgs. Luogotenenziale 475/1945**;
- L'eventuale modifica di destinazione urbanistica del terreno **costituisce un contrasto diretto con le finalità del decreto**, salvo autorizzazione specifica (che nella fattispecie non risulta rilasciata);
- In assenza di un procedimento di deroga autorizzativa ai sensi del D.Lgs. Luogotenenziale 475/1945, **la realizzazione dell'impianto su tali fondi risulterebbe illegittima** anche sotto il profilo della tutela storica del paesaggio agrario e olivicolo.

2. Inapplicabilità della variante urbanistica automatica ex art. 208 D.lgs. 152/2006 in presenza di vincoli specifici

L'asserita possibilità di ottenere una **variante urbanistica automatica** ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006, anche in assenza di assenso comunale, **non può operare in modo indiscriminato in presenza di vincoli urbanistici o ambientali di natura cogente.**

Infatti:

- La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 6088/2022) ha chiarito che **l'efficacia sostitutiva dell'autorizzazione unica può esplicarsi solo nei limiti della legittimità e compatibilità dell'opera rispetto alla pianificazione territoriale vigente.**

Inoltre:

- Il potere sostitutivo previsto dall'art. 208, comma 6, non è assoluto, ma opera solo laddove gli enti coinvolti nel procedimento esprimano un dissenso non fondato su vincoli normativi inderogabili;

- Il vincolo di destinazione agricola non può essere eluso con una variante implicita, in assenza di una motivazione rafforzata e di un procedimento formale di deroga agli strumenti urbanistici.

Nel caso di specie, la mancata previsione dell'impianto nei vigenti strumenti urbanistici e la sussistenza di vincoli normativi primari (D.Lgs. Lgt. 475/1945, L. 183/1989, vincoli idraulico-idrogeologici e paesaggistici) impediscono l'effetto localizzativo automatico dell'autorizzazione, con conseguente **inidoneità del procedimento in corso a superare l'incompatibilità urbanistica vigente.**

3. Insufficienza del certificato di destinazione urbanistica (CDU)

La società HUMUS deduce che il certificato di destinazione urbanistica non riporti alcun vincolo derivante dalla Xylella.

Tale rilievo è giuridicamente irrilevante:

- Il CDU attesta lo strumento urbanistico vigente, ma non ha valenza esauriente rispetto a vincoli di altra natura (fitosanitaria, ambientale, paesaggistica).
- Il vincolo derivante dalla L.R. 41/2014 ha natura extra-urbanistica e discende direttamente dalla normativa sanitaria e ambientale di contrasto alla Xylella.
- La sua omissione nel CDU non ne annulla gli effetti vincolanti.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, si rileva l'insussistenza dei presupposti normativi per il rilascio del Provvedimento Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006.

Pertanto, si richiede il diniego e archiviazione del procedimento.

Cordiali Saluti.

Cutrofiano, 19/06/2025

Il Presidente

Firma
